

CONVENZIONE

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS) in persona del dott. Gaetano Guerriero, Direttore della Sede Regionale del Trentino-Alto Adige, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto,

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO nella persona di Lorenzo Dellai, che interviene nel presente atto in qualità di Presidente.

PREMESSO

- che l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009) prevede che “in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”;

- che il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile

2009, n.33 all'art. 19 disciplina il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

- che il comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n.33 prevede che “il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale” e che “in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale”;

- che il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, prevede, all'articolo 7-ter, comma 3 che “le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa”;

- che la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di una banca dati

informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi alla Occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;

- che la Provincia ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anti crisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;

- che è stato stipulato un accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Provincia in data 22 aprile 2009 finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di FSE-POR per la realizzazione di politiche attive in favore degli interessati;

- che l'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province Autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, prevede che, fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, relativamente ai trattamenti in deroga, le risorse nazionali, destinate al pagamento delle quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo provinciale, derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo e/o da risorse proprie (della

Provincia), da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;

- che l'accordo del 22 aprile 2009 tra la Provincia ed il Ministero prevede che la Provincia possa stipulare, senza oneri aggiuntivi, apposita convenzione con l'INPS per regolare l'erogazione del contributo a proprio carico, relativamente alla quota di sostegno al reddito;

- che il Regolamento CE 1081/2006 all'art 11, paragrafo 3, prevede l'ammissibilità delle spese relative ad "indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad una operazione e certificate al beneficiario";

Le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione che regola tra INPS e la Provincia le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore.

2. In particolare si definiscono le modalità organizzative gestionali e tecniche al fine di assicurare l'erogazione da parte INPS dei seguenti servizi:

2.1. erogazione dei trattamenti in deroga ai lavoratori;

2.2. rendicontazione della relativa spesa, a valere sulle singole fonti di finanziamento;

2.3. monitoraggio della spesa;

2.4 accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito (art. 19 comma 4 L. 2/2009).

Articolo 2

(Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

1. L'Inps, senza oneri aggiuntivi per la Provincia, eroga il trattamento di sostegno al reddito in deroga, per la quota a valere sul fondo regionale, integrata con le risorse derivanti dal "Fondo nazionale attribuite alla medesima Provincia" (in seguito Fondo nazionale).
2. Le risorse a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo 1 dell'accordo MLPS – Provincia del 22 aprile 2009 sono rese disponibili ad Inps da appositi decreti interministeriali. Su tale fondo verrà imputata l'intera contribuzione figurativa e la quota di sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, fino ad esaurimento del fondo stesso, per un ammontare pari al 70% del totale delle prestazioni.
3. La Provincia stabilisce l'importo disponibile sul fondo proprio, per la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni, e su tale importo l'Inps effettuerà il relativo monitoraggio e rendicontazione della spesa.
4. Le risorse a valere sul fondo proprio (FSE –POR ed eventuali risorse proprie), di cui al punto 3 dell'accordo del 22 aprile 2009, sono trasferite dalla Provincia all'Inps con apposito provvedimento provinciale.
5. La Provincia si impegna a costituire, con cadenza trimestrale, provvista fondi anticipata, presso l'Inps con le modalità indicate dalla Direzione Regionale dell'INPS.

6. La Provincia si impegna ad indicare in ciascun provvedimento autorizzativo di ammortizzatori in deroga la percentuale prevedibile a proprio carico, in quota FSE, sia per i decreti di autorizzazione di competenza regionale che per i decreti ministeriali relativi alle crisi nazionali o interregionali di cui ai punti precedenti.
7. L'Inps corrisponde l'intera prestazione e ne imputa il 70%, e tutti i relativi contributi figurativi, a carico del Fondo nazionale.
8. L'Inps provvede al pagamento complessivo nel limite del fondo nazionale e delle risorse messe a disposizione dalla Provincia all'INPS.
9. Le parti convengono che saranno autorizzate richieste che prevedono esclusivamente il pagamento diretto.

Articolo 3

(Erogazione delle prestazioni di CIG in deroga)

1. L'autorizzazione della concessione dell'ammortizzatore in deroga è in capo alla Provincia.
2. In attuazione del comma 3 dell'articolo 7 ter della legge 33/2009, la Provincia trasmette all'Inps, in via telematica, secondo le specifiche di cui all'allegato 1, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse, comprensive dell'indicazione dell'utilizzo del fondo provinciale a livello di singola impresa, con evidenza della quota FSE.
3. Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l'Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese invieranno tali dati all'Inps esclusivamente in via telematica sulla base dell'apposita procedura Inps.

4. Il pagamento della prestazione, a norma del comma 10 dell'art.19 della legge 2/2009 e succ. modifiche, avverrà solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità (sulla base di una modulistica definita dall'Inps allegato 2), a partecipare a progetti di riqualificazione o se sono stati posti in cig in deroga per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali con cessazione dell'esercizio di impresa, ad accettare un'offerta lavorativa congrua. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai lavoratori ed inviate dalle aziende contestualmente all'invio all'Inps delle informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo mese (SR41).
5. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter legge 33/2009, l'Istituto, in attesa dei provvedimenti di autorizzazione provinciale, è autorizzato ad anticipare, su domanda delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale dandone comunicazione alla Provincia.
6. L'Istituto effettuerà l'anticipazione dei trattamenti di Cig in deroga per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa imputando, provvisoriamente, l'intero trattamento e i contributi figurativi sul fondo nazionale.

Decorsi 4 mesi, senza che sia pervenuto alcun provvedimento autorizzatorio della Provincia, o in caso di reiezione, l'Inps, dandone comunicazione alla Provincia, procede al recupero nei confronti dell'azienda delle somme anticipate.

Articolo 4

(Rendicontazione della spesa)

1. L'Inps rende disponibili alla Provincia, in via telematica e mensilmente, i dati analitici e sintetici relativi alla spesa effettuata per ogni singola autorizzazione

comprensivi degli elementi di dettaglio riferiti alla singola azienda e per singolo lavoratore secondo l'allegato 3.

Articolo 5

(Monitoraggio della spesa)

1. L'Inps rende disponibile alla Provincia, in via telematica, il monitoraggio della spesa, secondo l'allegato 4 suddiviso per fondi, così articolato:

- importo stanziato;
- importo autorizzato totale e per singola autorizzazione;
- spesa effettuata totale e per singola autorizzazione;
- residuo disponibile per ciascun fondo con la relativa percentuale di utilizzo rispetto allo stanziato;
- spesa a carico del FSE

Articolo 6

Forme di collaborazione

1. La Provincia potrà avvalersi di INPS e Italia Lavoro per la verifica dei requisiti delle domande pervenute dalle imprese.
2. L'INPS, anche avvalendosi di Italia Lavoro, rende disponibile su richiesta della Provincia, la strumentazione informatica, connessa alla Banca dati percettori finalizzata al supporto delle attività dei servizi per il lavoro ed al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi di politica attiva.
3. L'INPS e la Provincia, ai fini dei compiti di monitoraggio e di valutazione affidati all'ISFOL dal MLPS, rendono disponibili le informazioni pertinenti.

Art. 7

(Strumenti di raccordo con le politiche attive)

1. L'Inps e la Provincia concordano nell'esigenza di permettere l'accesso ai dati della banca dati percettori di prestazioni INPS, secondo modalità di accesso oggetto di apposito protocollo.
2. In conformità al comma 10 dell'articolo 19 della legge 2/2009 e successive modifiche, e del punto 11 dell'accordo Provincia - Ministero del 22 aprile 2009 la Provincia dà disposizione ai "servizi competenti" circa le modalità con le quali comunicare all'Inps:
 - a. eventuali rifiuti dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro o ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta di lavoro congrua;
 - b. i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività formative o di reinserimento, nonché la durata e la tipologia di tali attività o contratti.
3. La comunicazione deve pervenire all'Inps in via telematica secondo l'allegato 5. L'Inps comunica contestualmente in via telematica alla Provincia e al MLPS la sospensione della prestazione.

Articolo 8

(Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003)

L'INPS e la Provincia si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la Provincia, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

E' assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 9 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione si applica ai trattamenti in deroga, di cui agli accordi Stato Regioni e autorizzati dalla Provincia, a far data dalla firma della presente convenzione e per tutto l'anno 2009.
2. In assenza di una successiva nuova convenzione, la presente si intende applicabile anche in relazione ai trattamenti in deroga autorizzati a valere sulle risorse stanziare per gli anni successivi che dovranno essere definite.
3. Gli allegati tecnici alla presente convenzione sono da ritenersi ancora modificabili in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e la Provincia.

per l'Inps
Il Direttore Regionale
Gaetano Guerriero

Per la Provincia Autonoma
Il Presidente
Lorenzo Dellai